

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI, AI SENSI DEL D.LGS. 15/11/93 N. 507 E SUCC. MOD..

Approvato con delibera di consiglio comunale n° 19 del 13 marzo 1995.

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento – Principi generali
- Art. 2 – Istituzione della tassa
- Art. 3 – Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa
- Art. 4 – Rifiuti equiparati
- Art. 5 – Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 6 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 7 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II – TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 8 – Parametri
- Art. 9 – Locali ed aree tassabili
- Art. 10 – Locali ed aree non tassabili
- Art. 11 – Computo delle superfici
- Art. 12 – Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 13 – Agevolazioni – Riduzioni – Sanzioni
- Art. 14 – Classificazione di aree
- Art. 15 – Tassa giornaliera

TITOLO III – DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art. 16 – Denunce
- Art. 17 – Accertamento e controllo
- Art. 18 – Lotta all'evasione
- Art. 19 – Riscossioni
- Art. 20 – Rimborsi
- Art. 21 – Sanzioni
- Art. 22 – Contenzioso

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Disposizioni transitorie
- Art. 24 – Abrogazione
- Art. 25 – Norme di rinvio

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento – Principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così come previsto da:
 - a) art. 8, 2° comma del D.P.R. 10/9/1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) art. 9 quater del D.L. 9/9/1988, n. 397 convertito con modificazioni nella legge 9/11/1988, n. 475;
 - c) D.M. 25/9/1991;
 - d) Capo III del D.LGS. 15/11/1993, n. 507;
 - e) art. 39 della L. 22/2/1994, n. 146.

2. Tutta la attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
 - f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 58 e seguenti del Capo III del D.LGS. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Meta tassa annuale in base a tariffa.
La sua applicazione è disciplinata dal seguente regolamento.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.LGS. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato e delle frazioni.

2. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 4

Rifiuti equiparati

1. Sono equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianale, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini del normale conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa stabilita dal presente regolamento, tenuto conto della quantità e qualità degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabili dallo Stato ai sensi dell'art. 4, I comma, lett. e) del D.P.R. n. 915/82.
2. I rifiuti di cui al comma precedente, ove superino il limite di quantità annuo stabilito in Kg. 500 per utente, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2, IV comma, n. 1, seconda parte del Decreto sopra indicato e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi del successivo art. 5 del presente regolamento.

Art. 5

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per la seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi

si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta la percentuale di riduzione del 20%:

- officine meccaniche e metalmeccaniche;
 - studi dentistici, laboratori odontotecnici, ecc.
 - lavanderie
 - laboratori fotografici – eliografie
 - tipografie artigiane
 - falegnamerie
 - autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi
 - artigiani calzolai
 - per eventuali attività non considerate nella presente elencazione si farà riferimento a criteri di analogia.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
 5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di legge, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

Art. 6

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per la parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata nei soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, nel rapporto al numero dei condomini:
 - del 7% per i condomini da 6 a 10 alloggi
 - del 5% per i condomini dai 10 ai 20 alloggi
 - del 2% per i condomini da 20 alloggi ed oltre
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate occasionalmente, e comunque per i periodi inferiori a mesi 6, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 7

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 8

Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 9

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno dell'abitazione tanto se principali che accessori e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle e i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate delle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteca, anticamera, sale d'aspetto ed altre, dormitori, refettori, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le associazioni di natura esclusivamente culturali, politica, sportiva, ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82), delle caserme, stazioni ecc.;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuato per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e

di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.10, tutte le aree comunque utilizzate ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni.

Art. 10

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto dall'art.5 comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti i seguenti locali ed aree:
 - i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - le superficie utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai solo praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 11

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.
3. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.
4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 12

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta del:
 - a) 30% per le abitazioni con unico occupante;
 - b) 20% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c) 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; il difetto, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 13

Agevolazioni – Riduzioni - Esenzioni

1. Oltre alle riduzione di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativo comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con l'abbattimento del 30%;
 - b) per le attività produttive, commerciali o di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzati per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con un abbattimento del 20%.
 - c) per gli istituti scolastici pubblici la tariffa è ridotta dell'80%.
 - d) per gli istituti scolastici privati la tariffa è ridotta dell'80%.
 - e) per i garage e box ad uso privato la tariffa è ridotta dell'80%.
2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale o dalla pensione minima integrata dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
 - d) le abitazioni utilizzate da grandi invalidi al 100% con reddito complessivo familiare non superiore a £ 10.000.000 aumentate di £ 2.000.000 per ciascun familiare a carico.
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra, sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) del comma 1 le domande debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio ecologia per valutare l'effettivo vantaggio del servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
4. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. 507/93, sono iscritte in Bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa, relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 14

Classificazione di aree

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti 9 categorie:

Cat.	Descrizione
I	Locali adibiti ad uso abitazione
II	Locali destinati ad uffici pubblici, a studi prof.li, banche, ambulatori e simili
III	Stabilimenti ed edifici industriali
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili, esercizi pubblici, alberghi, ristoranti.
V	Sale di convegno, teatri e simili
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25/5/1989, e simili
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private, palestre
VIII	Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante, stabilimenti ricreativi
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

Art. 15

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione temporaneamente e non ricorrentemente i locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Meta la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unicamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni o riduzioni:
 - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 16

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere:
 - l'esatta ubicazione del fabbricato;
 - la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e le loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio dell'occupazione e detenzione;
 - gli elementi identificativi dei soggetti passivi ed in particolare devono essere specificati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta, su richiesta dell'utente, da parte dell'Ufficio Comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 17

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio Comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/93.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate ed a rispondere ai questionari relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli Agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale o personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso di comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i criteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 18

Lotta all'evasione

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
- a) UFFICIO TRIBUTI:
 - dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 16 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa.
 - b) UFFICIO TECNICO:
 - dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione.
 - c) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:
 - dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera b) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
 - d) UFFICIO ANAGRAFE:
 - dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della stessa.
2. Tutti gli uffici comunali coordinati e sotto la responsabile del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno nella lotta all'evasione, nonché assistenza agli utenti.

Art. 19

Riscossioni

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidate sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formale secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Gli importi sono arrotondati alle 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a £ 500, per eccesso se è superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione.

Art. 20
Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o da provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64 comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 21
Sanzioni

1. Per casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

Art. 22
Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 545 e al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate Direzione Regionale Entrate della Regione Campania.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, c. 2-4-5, art. 7, c. 3, art. 11, c. 2-3, che hanno decorrenza dall'1/1/1996.
2. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 15, originali, integrative o di variazioni, entro il 30 settembre 1995. Entro il medesimo termine devono essere presentate richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, c. 4, del D.Lgs. 507/93. Le denunce hanno effetto per la modifica della condizione di tassabilità dall'1/1/1996.
3. La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nelle determinazioni delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare da adottare entro il 31/10/1995 per l'applicazione dal 1/1/1996.

Art. 24

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 25

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni.